

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 25.10.2022 alle ore 10,30, a Bologna in Piazza dei Colori nr. 28/A, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci, debitamente convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Modifica dello Statuto Sociale al fine del perfezionamento della iscrizione al RUNTS**
- 2) **Varie ed eventuali**

La Presidenza dell'Assemblea viene assunta dal Presidente dell'associazione Signora Maria Grazia Bazzicalupo che chiama ad assisterla per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante la Signora Giorgia Nason che presente accetta.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita a norma di Statuto in quanto sono presenti nr. 19 associati ed il Consiglio Direttivo al completo.

Sul primo argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra ai presenti i motivi per i quali dal punto di vista funzionale si propone una revisione dello Statuto sociale per renderlo aderente ad intervenuti dispositivi di Legge ed alla iscrizione al RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dà quindi lettura di un elaborato del rinnovato statuto sociale che prevede peraltro l'adozione dell'anno solare come anno sociale. In tale prospettiva per l'anno sociale 2022-2023 la associazione chiuderà il Bilancio sociale in data 31.12.2023 in modo da poter avere il primo esercizio completo e coincidente con l'anno solare a norma di statuto per l'anno 2024.

Il Presidente apre quindi il dibattito sul primo argomento all'O.d.G..

Intervengono alla discussione vari associati che richiedono al Presidente ulteriori spiegazioni ed approfondimenti; esaurita la discussione il Presidente dà lettura della versione definitiva dello Statuto sociale, ed alle ore 11,15 iniziano le procedure di voto.

L'Assemblea,

ALL' UNANIMITA' DELIBERA

di approvare il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente verbale.

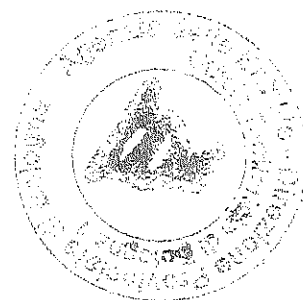
Sul secondo punto all' Ordine del Giorno, nessuno richiede la parola e quindi null' altro essendovi da deliberare, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11,45.

Il Presidente dell' Assemblea

Flaminio Bencardino

Il Segretario verbalizzante

F. G. N.



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
Registrato il 14/9/2022 al n° 3 di n° 7169
Pagato € ES ENTE
(Euro)

IL FUNZIONARIO
Flaminio Bencardino

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
dell'Associazione
"APS Artelego"

Art. 1) Denominazione e sede

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e delle altre norme speciali vigenti in materia, una Associazione di Promozione Sociale, operante nei settori culturale, educativo, didattico e ricreativo che assume la denominazione **"APS Artelego"**. L'Associazione ha sede legale in Piazza dei Colori 28/A – 40138, Bologna (BO) e la sua durata è illimitata. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non comporta modifica statutaria.

Art. 2) Scopi e Attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in particolare riferimento ai punti d), i), l), v). Le attività vengono svolte prevalentemente a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117
2. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
3. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
4. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

A queste attività si aggiungono, ai sensi degli art. 5 e 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

5. Agevolazione alla nascita di reti di associazioni di promozione sociale e culturali in grado di stimolare la crescita della comunità e in particolare la programmazione artistica/educativa/ricreativa di zone suburbane;
6. Assunzione o ingaggio di artisti, educatori, conferenzieri, esperti, o altro personale specializzato estraneo all'Associazione, per l'attuazione dei propri scopi associativi,.
7. Stipulazione di convenzioni con personale qualificato e specializzato per comprovati motivi funzionali all'associazione;
8. Compimento di tutte le azioni di carattere bancario necessarie al raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione ;
9. Svolgimento di ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compimento, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione necessaria o utile



alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività sopra descritte, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati e a terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. È possibile per l'associazione assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati all'Associazione sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro né economico che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 4) Criteri di ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci (con contestuale rilascio della tessera associativa) da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 5) Diritti

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere, se maggiorenne dell'elettorato attivo e passivo; se il socio è minorenne, il diritto di voto



nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Associazione viene attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

- esercitare il diritto di esaminare i libri sociali di cui all' Art. 15 del Dlgs 117/2017 presentando allo scopo domanda scritta al Presidente della Associazione; il Presidente entro i 30 giorni successivi li metterà a loro disposizione presso i locali della associazione, con la possibilità per il richiedente di trarne copia.

Art. 6) Doveri

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7) Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi oppure trascorsi due mesi dal sollecito, morte o estinzione della persona giuridica o Ente. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento. L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili



Art. 8) Risorse economiche – Fondo Comune

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9) Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o qualora ne ricorrano i motivi entro 60 giorni da tale data. Copia del rendiconto economico-finanziario verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 10) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori (eventuale);

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art. 11) Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) nomina dei componenti del Consiglio Direttivo
- b) elezione eventuale del Collegio dei Revisori ed eventuale azione di revoca di tale organo;
- c) approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali regolamenti;
- f) esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- g) deliberazione in merito all'esclusione degli associati;
- h) destinazione degli eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- i) deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell'Assemblea. Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

300

Art. 12) Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo. L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- per modificare lo statuto;
- per deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della associazione;
- per deliberare sullo scioglimento della Associazione e nominare il liquidatore.

Le modalità di convocazione della Assemblea Straordinaria sono le stesse previste per la

Assemblea Ordinaria; l'Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, quando intervengono i 3/4 degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei 2/3 dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida con la partecipazione dei 3/4 degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea di ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

Art. 13) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti fra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;



- e) deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compreso la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- h) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;
- i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

Art. 14) Sostituzione membri del Consiglio - Decadenza organo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 15) Presidente

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o al Segretario, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente o al Segretario convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16) Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

Art. 17) Pubblicità e trasparenza degli atti associativi

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale,

Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 18) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Il patrimonio sociale residuo in caso di scioglimento è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, c.1 DLgs 117, salva diversa disposizione imposta per legge, ad altri enti del terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

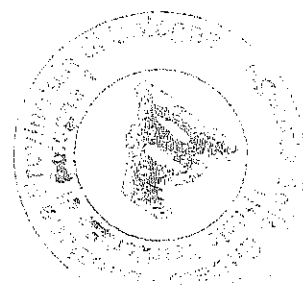
Art. 19) Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da un Centro di conciliazione indipendente. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 20) Norma Finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Flavio Greco Benicabry
Fonjola



UFFICIO DI REGISTRO - TRIBUNALE DI BOLOGNA
È allegato dell'atto
Registrato al n. *7148* Serie *3*

IL FUNZIONARIO

Fiducia